

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 18 settembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli, Viètti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge:**

In data 17 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

D'AGRÒ: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in materia di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni » (4284);

COLA ed altri: « Riordino della disciplina relativa al settore della pirotecnica e istituzione del registro delle imprese esercenti spettacoli pirotecnici » (4285);

VIANELLO ed altri: « Norme per la valorizzazione, lo sviluppo e il recupero delle isole minori della laguna di Venezia » (4286);

ARRIGHI: « Disposizioni in materia di libera scelta dei libri di testo nel secondo ciclo scolastico » (4287);

CARRA ed altri: « Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato dei docenti » (4288).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*III Commissione (Affari esteri):*

CALZOLAIO ed altri: « Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali » (3886) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IV Commissione (Difesa):*

ASCIERTO: « Introduzione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di servizio permanente a disposizione » (4147) *Parere delle Commissioni I e V.*

*VII Commissione (Cultura):*

COSENTINO e PERROTTA: « Istituzione del Museo della seta » (4203) *Parere delle Commissioni, I, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 31 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GRIMALDI ed altri n. 9/3200-bis/21, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente la corresponsione di una indennità agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono funzioni di pubblico ministero.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), competenti per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera del 5 agosto 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea VENTURA ed altri n. 9/3905/10, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003, concernente la rinegoziazione dei mutui dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 4 agosto 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data: alla risoluzione conclusiva in Commissione LANDI DI CHIAVENNA ed altri n. 8/00024, ac-

colta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 23 luglio 2002, concernente l'ammissione di Taiwan all'Organizzazione mondiale della sanità in qualità di osservatore; alla risoluzione in Commissione LANDI DI CHIAVENNA ed altri n. 7/00164, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 22 ottobre 2002, concernente la situazione politica in Guatemala; alla risoluzione in Assemblea VITO ed altri n. 6/00051, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2003 e alla mozione VOLONTÈ ed altri n. 1/00161, accolta in parte dal Governo e in parte approvata nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2003, concernenti i primi sviluppi della crisi irachena.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 settembre 2003, ha trasmesso un primo schema del bilancio semplificato per l'anno 2004, in adempimento di ordini del giorno presentati alla Camera e al Senato ed accolti dal Governo, in sede di discussione della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

**Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 settembre 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione, dei decreti

del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Gerosa (Bergamo), Porlezza (Como), Miagliano (Biella), Carate Brianza (Milano), Bereguardo (Pavia), Scido (Reggio Calabria), Vertova (Bergamo), Ocre (L'Aquila), Pescia (Pistoia) e di Cassano alla Ionio (Cosenza).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento al dottor Germano DI FALCO dell'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 settembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Guido BERTOLASO a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a realizzare, sulla base delle indicazioni contenute nel piano definito dal ministro della salute, una compiuta azione di previsione e prevenzione relativamente alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (c.d. rischio SARS).

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 agosto 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (273).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente nazionale di ricerca metrologica (ENRM) (274).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2003.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R SME/017/2003, relativo all'acquisizione di n. 1.150 veicoli tattici leggeri multiruolo con kit di protezione (275).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2003.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R SME n.04/2003, relativo all'acquisizione di cinquanta sistemi di comando, controllo e navigazione (SICCONA) per i veicoli da combattimento (Ariete, Dardo, Centauro, VBC 8x8, Puma 6x6 e 4x4) di cui undici prototipi (276).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2003.

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati, nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 agosto 2003 alla pagina 6 seconda colonna, ventisettesima riga la dicitura « (doc. XXXVIII-*bis*, n. 2) » deve intendersi sostituita dalla seguente: « (doc. XXXVIII-*bis*, n. 3) ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 settembre 2003 alla pagina 5, seconda colonna, sesta riga la dicitura « (doc. XXXVIII-*bis*, n. 3) » deve intendersi sostituita dalla seguente: « (doc. XXXVIII-*bis*, n. 2) ».

*PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA e GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)*

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI  
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 310 ed abbinate recante « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione »,

considerato che

l'individuazione del « sistema integrato delle comunicazioni », quale « mercato rilevante » per la verifica della sussistenza di posizioni dominanti e del rispetto dei limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta delle risorse di cui agli articoli 14 e 15, comporta il superamento del divieto di incroci proprietari tra i mercati della televisione e della carta stampata, e comunque di limiti antitrust riferiti esclusivamente a segmenti di mer-

cato. Tale superamento è attuato attraverso l'individuazione di limiti rapportati ad un mercato più vasto che comprende tutti gli operatori delle comunicazioni, accorpando in tale sistema segmenti produttivi che attengono all'informazione e segmenti produttivi quali l'editoria libraria, le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, le imprese fonografiche eccetera, che non hanno attinenza con l'informazione. Le dimensioni e l'eterogeneità di un mercato di riferimento così definito rendono di estrema difficoltà il calcolo della sua quantificazione e, conseguentemente, estremamente difficoltosa se non impossibile l'individuazione delle posizioni dominanti. Tale circostanza contrasta palesemente con l'articolo 21 della Costituzione nella lettura che di esso fornisce la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 420 del 1994, nella quale si afferma « che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti » e che « la necessità

di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina antitrust». L'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni quale unico mercato rilevante per le verifiche antitrust, a causa della sua indeterminatezza, genericità ed eterogeneità contrasta, inoltre, con la necessità, affermata dalla Consulta, di individuare limiti antitrust settoriali e intersettoriali. A tale proposito, infatti, nella citata sentenza 420/94 si afferma: «né l'inidoneità del limite antitrust è in alcuna misura diminuita dall'ampliamento della prospettiva a tutta l'area dei mezzi di comunicazione, atteso che — come emerge dalla giurisprudenza costante della Corte — il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva (anche) in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo»;

il disegno di legge in discussione contrasta con le nuove direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche, in particolare con la direttiva quadro 2002/21/CE, entrata in vigore il 25 luglio del 2002, quindi palesemente violando gli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione che impongono il rispetto della normativa comunitaria. La disciplina contenuta nella direttiva quadro, come afferma l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incide, infatti, sul contenuto del disegno di legge in esame «almeno per due aspetti: l'aspetto attinente alla disciplina dei mercati di cui agli articoli 15 e 16 — richiamati espressamente dall'articolo 14, comma 2, del disegno di legge di sistema — e per l'aspetto attinente alla gestione dello spettro delle radiofrequenze, di cui all'articolo 9 della direttiva medesima». Quanto al primo aspetto «si prospetta oggi chiaramente l'esigenza di valutare la compatibilità di questa nuova disciplina con la definizione espressa all'articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unificato in ordine al «sistema integrato delle comunicazioni», una definizione che supera non solo i confini del settore radiotelevisivo, ma anche quelli più estesi del compatto della

«comunicazione elettronica», che è stato posto a base delle nuove direttive comunitarie». Tali perplessità sono condivise, peraltro, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che afferma: «sulla base di una consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria il mercato rilevante comprende tutti quei prodotti o servizi che siano sostituibili non soltanto in termini di caratteristiche tecnologiche, ma soprattutto in relazione alla loro capacità di soddisfare, allo stesso modo le preferenze dei consumatori; i prodotti o i servizi che sono solo scarsamente intercambiabili tra loro, sulla base delle preferenze espresse dalla domanda, ossia dai consumatori di un dato bene o servizio, non fanno parte dello stesso mercato». L'A.C. 310 ed abbinate, secondo l'Autorità, «negando in radice siffatti principi, e aggregando in un coacervo eterogeneo, in via astratta e generale, beni e servizi che, sulla base dell'applicazione dei menzionati principi antitrust, non possono essere ricondotti ad un medesimo ambito di mercato, priva di qualunque efficacia la soglia antitrust del 20 per cento». Quanto al tema della gestione delle radiofrequenze nel corso della fase transitoria, il disegno di legge in oggetto, consolidando l'assetto esistente, pone barriere all'ingresso di nuovi operatori, in contrasto con l'articolo 9 della citata direttiva che impone agli Stati membri di allocare e assegnare le radiofrequenze secondo «criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali»;

il tema del rapporto tra la disciplina transitoria contenuta nel Capo V, relativa al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale e i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466/2002, merita un ulteriore approfondimento. La citata sentenza della Consulta, come è noto, ha affermato la «illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 249 del 1997, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti antitrust

devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo », ma anche « la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del « massimo numero possibile di voci diverse », e « l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione ». L'articolo 25 del testo in esame stabilisce che entro il termine fissato dalla Corte saranno attivate « reti digitali terrestri con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder e ricevitori digitali ». Tale previsione costituisce senz'altro un piccolo passo avanti rispetto al testo licenziato dalla Camera ma è del tutto evidente che non consente, comunque, il rispetto del limite imposto dalla Consulta. L'arricchimento del pluralismo attraverso l'offerta digitale, per garantire il rispetto del giudicato espresso nella sentenza 466/2002, deve, infatti, essere effettivo e non meramente potenziale: l'ampliamento dell'offerta di programmi in chiaro deve essere accessibile ad una larga fascia di utenti. Nessuno può ragionevolmente ritenere che l'offerta digitale, anche se accompagnata ad incentivi per l'installazione di decoder e ricevitori, raggiungerà la dimensione adeguata per essere considerata « offerta digitale effettiva » ai fini del rispetto della sentenza in oggetto. La stessa Corte costituzionale dichiara che « lo sviluppo effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi ». Analogamente il Garante della concorrenza e del mercato afferma che « sulla base di dati di recente diffusione, la quantità di decoder installata presso le famiglie italiane ammonta a qualche decina di migliaia di unità, mentre le stime di conversione, da parte dell'utente finale, delle apparecchiature televisive indicano che, anche tenendo conto degli effetti delle politiche pubbliche di incentivazione all'acquisto, tale fenomeno non potrà realisticamente assumere una dimensione significativa prima di sette-otto anni ». Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2003, invece, mancano soltanto tre mesi;

delibera

di non procedere oltre nell'esame dell'atto Camera 310 ed abbinato.

**N. 1.** Castagnetti, Montecchi, Pistone, Villetti, Lion, Albonetti, Amici, Enzo Bianco, Cardinale, Carli, Carra, Colasio, Gentiloni, Loiero, Molinari, Monaco, Ruzzante, Sgobio, Tuccillo, Volpini.

La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale, con ripetute pronunce nel corso degli anni, ha affermato che il sistema radiotelevisivo deve essere informato ad un reale « pluralismo », che, in sede nazionale non può « in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso di un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che detenga una posizione dominante nel settore privato » (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 826 del 1988) e che « il legislatore è vincolato ad impedire la formazione di posizioni dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo esterno delle voci nel settore televisivo, così da garantire il diritto all'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero » (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 420 del 1994 e sentenza n. 466 del 2002);

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha sottolineato, tra l'altro, che « la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta »;

come hanno rilevato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle audizioni alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati del 10 settembre 2003, il sistema radiotelevisivo delineato nel testo unificato delle proposte di legge in esame, come modifi-

cato dal Senato della Repubblica il 22 luglio 2003, presenta aspetti confliggenti con la normativa comunitaria;

in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 15, nella nuova formulazione approvata dal Senato, in connessione con l'articolo 2 comma 1 lettera g), di disciplina, attraverso i limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni e le disposizioni in materia pubblicitaria, del divieto di posizioni dominanti, nel prospettare il tetto del venti per cento alla raccolta delle risorse nel cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni », fanno riferimento ad un settore di aggregazione di mercati che supera non solo i confini del settore radiotelevisivo, ma anche quelli più estesi del comparto della comunicazione elettronica, che è posto a base delle direttive comunitarie (cfr. direttiva quadro n. 2002/21 CE, direttiva autorizzazioni n. 2002/20, direttiva concorrenza n. 2002/77) entrate in vigore il 25 luglio 2003;

il superamento di questi confini, unitamente alla mancata previsione di una soglia in capo agli operatori di rete, dalla disposizione di cui all'articolo 15 comma 1 prevista soltanto per i fornitori di contenuti, all'assenza di un limite al possesso di rete, in relazione alle caratteristiche strutturali del mercato nazionale, rendono impossibile la costituzione di un assetto concorrenziale del settore televisivo anche nel sistema di diffusione digitale e non realizza le condizioni di concorrenza anche nel mercato delle infrastrutture di rete di trasmissione televisiva e la creazione di una pluralità di reti alternative e concorrenti, che offrano, in competizione fra loro, i servizi di trasmissione in tecnica digitale ai soggetti fornitori di contenuti;

la direttiva comunitaria autorizzazioni (20/2002) ancora la possibilità per gli Stati membri di mantenere criteri e procedure specifici per concedere i diritti di uso delle frequenze all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa comunitaria e

con procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie, e non al contrario, come avviene con la proposta in esame, per consolidare e protrarre situazioni di fatto egemoniche; di modo che la previsione di cui all'articolo 6 di attribuzione del carattere « di servizio di interesse generale » all'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercita, assunta al fine di salvare la disciplina derogatoria ai principi comunitari, ne rappresenta palese violazione;

la disciplina della fase di avvio del digitale terrestre di cui all'articolo 25, con riferimento alle modalità di determinazione della base di calcolo utilizzata per la definizione del limite del 20 per cento cui concorrono anche i programmi televisivi irradiati in tecnica digitale ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e con il computo del limite effettuato non più sulle reti ma sui programmi, viola, da una parte, la prescrizione della Corte costituzionale che ha fissato alla data del 31 dicembre 2003 il termine indifferibile entro cui rendere operativo il vigente limite al possesso di più del 20 per cento delle reti televisive irradiate su frequenze terrestri (Corte costituzionale, sentenza n. 466 del 2002); dall'altra, per il concorso nella base di calcolo di elementi fra loro non comparabili, confligge con il principio di concorrenza, garanzia di sviluppo del pluralismo, voluto dalla Costituzione e posto a fondamento delle direttive comunitarie;

nell'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e diritto nazionale, secondo l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 170 del 1984; sentenza n. 232 del 1989; sentenza n. 389 del 1989; sentenza n. 64 del 1990, sentenza n. 168 del 1991), è ormai consolidato il principio secondo cui la disciplina comunitaria prevale sulla normativa interna e dunque il conflitto della norma interna con la legislazione comunitaria, che legittima il giudice italiano a disapplicare la disciplina nazionale, si risolve nella sostanza nella violazione dell'articolo 11 della Costituzione, oltre che, nella specie, con i principi

di cui agli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, ai quali è coerente la disciplina comunitaria;

la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone allo Stato di esercitare la potestà legislativa non solo nel rispetto della Costituzione ma anche dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, rende infine ulteriormente evidente la illegittimità costituzionale della disciplina in esame, nella parte in cui disattende i vincoli comunitari;

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310 ed abbinati.

**N. 2.** Violante, Bressa, Giordano, Piscichio, Rizzo, Intini, Cima, Bogi, Cento, Titti De Simone, Duca, Franceschini, Gambale, Giulietti, Grignaffini, Leoni, Lusetti, Meccanico, Panattoni, Pasetto, Rognoni, Rusconi, Russo Spena, Soda, Ventura.

La Camera,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha richiamato il pluralismo come valore costituzionale essenziale e preminente ed ha affermato che il dato fondamentale cui la giurisprudenza costituzionale ha fatto costante riferimento è il divieto di posizioni dominanti. Ne consegue il riconoscimento — come è stato nella sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988 — che una nuova disciplina normativa non possa ritenere garantito il principio del pluralismo nella tutela degli equilibri già consolidati nel sistema televisivo e delle comunicazioni fra polo pubblico e polo privato;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 112 del 1993, stabilisce « il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso

nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibili di voci diverse » e nella sentenza n. 420 del 1994, ribadisce che « il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti »;

la Corte costituzionale osserva, nella sentenza n. 112 del 24 marzo 1993, che il diritto all'informazione « va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale »;

la Corte costituzionale, nella sentenza n.148 del 1981, richiama il principio secondo cui « la posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto l'ambito di esercizio delle loro libertà »;

nel sistema radiotelevisivo, il principio di concessione, in ordine agli articoli 21 e 41 della Costituzione, non può prescindere dalla piena tutela normativa dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo. Nella sentenza n. 155 del 2002, infatti, la Corte costituzionale definisce e chiarisce gli obblighi che derivano dal principio di concessione: la concessione « costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facoltà e di doveri connessi alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata, nonché ai correlativi limiti posti a tutela di beni d'interesse generale »;

nelle audizioni che hanno avuto luogo presso le Commissioni VII e IX della Camera dei deputati il 10 settembre 2003, i presidenti delle Autorità di garanzia nelle comunicazioni e dell'Autorità garante

della concorrenza e del mercato, sotto profili diversi, hanno condiviso una sostanziale incapacità delle norme di regolazione delle posizioni dominanti contenute nel testo unificato delle proposte di legge in esame; individuato gravi limiti e contraddizioni in ordine alla fase transitoria ed alle « modalità » della sua « definitiva cessazione » (sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002); preso atto della sostanziale inadeguatezza delle norme relative allo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre e dei suoi limiti territoriali, indicato le gravi contraddizioni e la palese incongruità, sotto ogni profilo, della nuova disciplina in ordine al sistema integrato delle comunicazioni: limiti che persistono nella nuova formulazione dell'articolo 15 introdotta dal Senato nel testo unificato modificato il 22 luglio 2003 e che prefigurano palesi aspetti di incompatibilità con i criteri alla base delle direttive comunitarie ed i principi dell'ordinamento comunitario, ad esempio se si considerano i mercati rilevanti di prodotti e servizi;

tali limiti si associano ai profondi squilibri che il testo unificato delle pro-

poste in esame mantiene, semmai aggrava in termini generali, e che le modifiche introdotte in Senato non contribuiscono né a ricondurre a sostanziale equilibrio né a superare, nei rapporti fra sistema televisivo ed editoria. Non sono garantite più eque condizioni di concorrenzialità e un effettivo diritto all'accesso, nei rapporti fra sistema radiotelevisivo ed editoria, con riferimento alla determinazione delle risorse complessive del sistema integrato delle comunicazioni, ai negativi effetti strutturali che la tutela delle posizioni dominanti nella televisione avrà favorendo la acquisizione di partecipazioni in imprese editrici da parte di soggetti operanti nel sistema televisivo;

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310 ed abbinata.

**N. 3.** Boato, Innocenti, Boccia, Pisicchio, Bellillo, Di Gioia, Pecoraro Scanio, Brugger, Bimbi, Bulgarelli, Capitelli, Carbonella, Maura Cossutta, Fistarol, Magnolfi, Marone, Raffaldini, Zanella.

**INTERPELLANZE URGENTI****(Sezione 1 – Iniziative a favore dei docenti precari)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

a pochi giorni di distanza dalla sentenza che annullava i 18 punti concessi ai precari storici, per riequilibrare le sorti rispetto ai precari che hanno seguito scuole di specializzazione il Ministro interpellato ha chiesto con una circolare ai direttori regionali di modificare le graduatorie;

questo provvedimento, di fatto, produrrà il grave rischio di non essere pronti per le nomine per l'inizio dell'anno scolastico, nel tentativo di assegnare le cattedre entro giovedì 31 luglio 2003, termine massimo stabilito dal Ministro interpellato per le coperture delle supplenze da parte delle direzioni regionali;

la situazione è resa ancora più drammatica per tanti giovani insegnanti per i tagli alle cattedre imposti dalla riduzione prevista nella legge finanziaria per il 2003 e i commenti e i giudizi delle associazioni sindacali sono di gravissima preoccupazione, accusando il Governo « di aver cambiato linea sul precariato sei volte in due anni » e costringendo alla fine a un litigio continuo tra « poveri », ovvero tra specializzati, specializzandi e precari –:

quali risposte fattive il Governo e il Ministro interpellato intendano dare per

rispondere all'evidente vuoto normativo e politico e garantire un inizio anno scolastico regolare;

quali ulteriori risposte di chiarimento definitivo, il Governo e il Ministro interpellato vogliano offrire al precariato in genere della scuola, nel quadro di un'azione governativa, confermata dalla legge finanziaria per il 2003 e dalla legge di riforma, di riduzione dei posti in organico della scuola.

(2-00871) « Rusconi, Bimbi, Colasio, Reduzzi, Volpini, Boccia ».

(1° agosto 2003)

**(Sezione 2 – Trasmissione alle Camere degli schemi dei regolamenti di attuazione della legge Bossi-Fini sull'immigrazione)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

contrariamente a quelle che erano state le richieste dell'opposizione, dal comunicato del Consiglio dei ministri di venerdì 27 giugno 2003, si evince che il Governo ritiene di non sottoporre gli schemi di regolamenti di attuazione della cosiddetta « legge Bossi-Fini » sull'immigrazione al parere delle commissioni parlamentari competenti;

tali regolamenti sembrano destinati a ricevere soltanto un parere di tipo consultivo e giuridico-amministrativo dal Consiglio di Stato (entro 45 giorni), nonché, a seconda del tipo di regolamento, dalla

conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali o dal Garante per la protezione dei dati personali;

il Governo sarà così tenuto ad esaminare soltanto quei pareri e soltanto su quella base potrà eventualmente introdurre modifiche prima della deliberazione in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

tale procedura, pur essendo consentita da una lettura formalistica della legge n. 189 del 2002 (nella parte in cui richiama l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988), è assai grave dal punto di vista politico, perché denota la volontà del Governo di sottrarre il Parlamento da un confronto su norme inerenti una materia così delicata e complessa, come quella dell'immigrazione, e riguardanti diritti soggettivi delle persone;

tale procedura è, inoltre, contestabile dal punto di vista giuridico su almeno due dei quattro regolamenti presentati. Si tratta, in primo luogo, del regolamento generale, che va a modificare il regolamento di attuazione del testo unico del 1998, che, in base all'articolo 1, doveva essere invece sottoposto al previo parere parlamentare, e che riguarda la condizione giuridica dello straniero, che è coperta da una riserva relativa di legge, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Costituzione. In secondo luogo, si tratta del regolamento in materia di diritto d'asilo, che riguarda cioè l'esercizio di un diritto fondamentale garantito a livello costituzionale (anche con una riserva relativa di legge prevista dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione) e a livello internazionale —:

se non ritenga di dover comunque trasmettere gli schemi dei predetti regolamenti alle Camere, affinché queste possano esprimere i propri rilievi.

(2-00826) « Turco, D'Alema, Violante, Montecchi, Leoni, Amici, Bielli, Caldarola, Marone, Pollastrini, Soda, Battaglia,

Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti ».

(1° luglio 2003)

**(Sezione 3 – Presenza di soggetti estranei alla delegazione italiana sull'aereo di Stato utilizzato per il trasferimento della rappresentanza italiana a Cancun, in occasione del vertice Wto)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

in questi giorni ha avuto luogo a Cancun l'importante vertice dell'Organizzazione mondiale del commercio-Wto —:

se risponda al vero che in data 8 settembre 2003 è partito dall'aeroporto romano di Ciampino un aereo di Stato con destinazione Cancun;

se quel volo trasportasse effettivamente la delegazione governativa che ha rappresentato l'Italia al *summit* dell'Organizzazione mondiale del commercio-Wto;

nel caso in cui quanto sopra esposto risponda a verità, chi fossero i membri del Governo accreditati al vertice mondiale ed autorizzati, pertanto, a comporre la delegazione;

se risponda al vero che, su quell'aereo, oltre ai delegati del Governo, viaggiassero anche parenti e familiari degli stessi, che non sembrerebbero avere attinenza o titolo con la funzione eminentemente istituzionale della missione prevista per gli esponenti del Governo e che, pertanto, non parrebbero idonei, né giustificati ad usufruire di un aereo di proprietà dello Stato italiano;

chi abbia rilasciato l'autorizzazione ad effettuare un viaggio con i suddetti passeggeri a bordo;

chi abbia pagato la missione ovvero se le spese del viaggio fossero a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri o fossero, invece, ripartite tra i ministeri interessati.

(2-00881) « Giachetti, Boccia ».

(15 settembre 2003)

**(Sezione 4 – Iniziative per la concessione della grazia ad Adriano Sofri)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, in una lettera pubblicata dal quotidiano *Il Foglio* dell'8 novembre 2002, palesava l'incondizionata esigenza per la concessione di un atto di clemenza individuale nei confronti del signor Adriano Sofri, in espiazione di residuale pena detentiva per il reato di concorso in omicidio volontario;

tale esigenza veniva motivata, oltre che dall'intero contesto e dalla dichiarata intenzione della lettera, in particolare, anche da passaggi testuali, come i seguenti: « ...La società non può attendersi dalla sua detenzione un qualunque beneficio in termini di rieducazione, e che la pena rischia di risultare soltanto afflittiva ... e che sia matura una decisione favorevole alla grazia... »;

il Ministro della giustizia, senatore Roberto Castelli, ha, invece, pubblicamente assunto e mantiene orientamento sostanzialmente opposto, sia pure variamente argomentandolo, così in pratica escludendo di voler promuovere allo stato atti deliberativi del suo ufficio conformi alla riferita esigenza rappresentata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

il Presidente del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 95, comma 1, della Costituzione, « dirige la politica generale

del Governo e ne è responsabile » ed altresì « mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri »;

un altissimo numero di parlamentari appartenenti a gruppi distinti, nonché istanze fondamentali dello Stato, autorevoli organi di stampa e cospicua parte della pubblica opinione stanno manifestando, ciascuno nei modi a propria disposizione, un comune e profondo sentire che risulta, al tempo stesso, identico a quello del Presidente del Consiglio dei ministri e contrastante con l'altro del Ministro della giustizia ed altresì del partito politico cui egli appartiene, che concorre a formare numericamente e politicamente la formale maggioranza in atto;

un così essenziale contrasto, il quale investe sia la compagine governativa sia la maggioranza di Governo, determina disagio e precarietà istituzionali, tutt'altro che marginali, proprio nella necessaria unità di indirizzo dell'Esecutivo e della maggioranza medesima;

tale stato di disagio e di precarietà, tanto in sé quanto per le problematiche che vanno generando nelle istituzioni e nella pubblica opinione, non può rimanere organico ed irrisolto com'è attualmente, mentre invece abbisognerebbe di un'immediata iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e di una collegiale presa di posizione da parte del Governo –:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei doveri sopra richiamati, intenda rimuovere sollecitamente l'anzidetto stato di disagio e precarietà politica ed istituzionale nella materia in oggetto;

nell'ipotesi positiva:

a) con quali iniziative funzionali e in quali tempi;

b) tanto monocraticamente quanto collegialmente, sempre al fine di determinare e/o favorire la soluzione da lui stesso auspicata sul tema in parola;

nell'ipotesi negativa:

a) come ritenga di porsi davanti a quella che sarebbe una contrapposizione aperta fra il proprio sentire umano, morale, giuridico, peraltro largamente ed autorevolmente condiviso, favorevole alla grazia per Sofri (ed eventualmente per i di lui concorrenti nello stesso reato) e l'opposta volontà del proprio Ministro della giustizia;

b) in particolare, come ritenga di porsi davanti allo stato di fatto di non impedire volontariamente e perciò di mantenere contro coscienza lo stato di cattività di Sofri, soluzione dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri già apprezzata come ormai ingiusta e priva di causa etica e tecnica;

sia nell'ipotesi positiva che nell'ipotesi negativa, come intenda risolvere i presenti conflitti fra di lui e il Ministro della giustizia e parte della maggioranza che lo sostiene, conflitti incidenti tanto nella funzionalità che nel prestigio governativi, quanto sulla tenuta della maggioranza parlamentare e politica che teoricamente vi corrisponde. E ciò, sempre considerando bene inteso, la possibilità che il Ministro medesimo rifiuti di porre in essere la condizione di efficacia costituita dalla controfirma di un qualsivoglia atto presidenziale in materia di di lui competenza (articolo 89, comma 1, della Costituzione).

(2-00883) « Filippo Mancuso, Boato ».

(16 settembre 2003)

### **(Sezione 5 – Evoluzione della situazione in Iraq)**

#### **E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere – premesso che:

le ragioni addotte dall'amministrazione statunitense e dal Governo britan-

nico per giustificare la guerra contro l'Iraq sono state tutte clamorosamente smentite dai fatti: infatti, non soltanto non si è trovata traccia alcuna delle armi di distruzione di massa sul territorio iracheno, né sono venuti alla luce elementi tali da far supporre che il regime di Saddam Hussein fosse intenzionato e nella possibilità di avviare una robusta impresa di fabbricazione di armi di distruzione di massa, ma, al contrario, sono emerse evidenti tracce e prove di un'operazione di manipolazioni e forzature della verità condotta con grande spregiudicatezza dalla Casa Bianca e da Downing Street a danno degli stessi rapporti segreti delle loro *intelligence*, per renderli più compatibili con l'ipotesi giustificativa della guerra, dal momento che non contenevano prove probanti in tal senso;

nei mesi estivi una parte significativa dell'opinione pubblica, le istituzioni, i *mass media* dei due Paesi alleati, Stati Uniti e Gran Bretagna, e i *leader* della guerra, Bush e Blair, sono stati coinvolti in un'intensa fase di inchiesta sul complesso delle operazioni comunicative e informative attraverso cui la Casa Bianca e il Governo britannico hanno costruito il contesto propagandistico a sostegno della guerra, tanto che sia il presidente Bush sia il premier Blair stanno subendo i contraccolpi della loro azione a livello di opinione pubblica e di consenso nei loro Paesi;

particolarmente gravi e foriere di drammatici sviluppi in tutta l'area medio-orientale sono le conseguenze della guerra contro l'Iraq: come era del tutto prevedibile, la guerra non è affatto conclusa, ma ha aperto un micidiale dopoguerra di guerra, che fomenta e alimenta gli odi e il risentimento verso i Paesi occidentali, stimola una resistenza all'occupazione straniera - segnata soprattutto da strategie terroristiche particolarmente dirompenti (attacco alla sede delle Nazioni Unite a Bagdad) e dal moltiplicarsi di tensioni integralistiche antioccidentali e di scontri tra diversi gruppi di quel Paese - e mantiene le popolazioni civili in condizioni intollerabili di sofferenza sociale, di insi-

curezza e di precarietà. Gli atti concreti delle truppe occupanti, sempre più ispirati alla rabbiosa necessità di controllare il territorio costi quel che costi, e l'ostinata pretesa della Casa Bianca di mantenere il comando e il controllo militare dell'Iraq occupato, nonostante il disastro umano, geopolitico e politico provocato dalla guerra, confermano, se ancora ci fosse bisogno di conferme, il carattere, secondo gli interpellanti, aggressivo e neocoloniale della guerra, il suo essere elemento di una strategia di dominio che non ha nulla a che vedere con la sicurezza del mondo - che, anzi, da quella strategia viene brutalmente messa a rischio crescente - né con la pretesa missione americana di trasferire la democrazia in giro per il mondo, mentre invece vengono spezzati alla radice gli elementi costitutivi della democrazia, mettendo definitivamente sotto tiro e facendo deflagrare le regole del diritto internazionale e il ruolo dell'Onu;

particolarmente significativo a questo proposito è il discorso che il presidente Bush ha rivolto alla nazione alla vigilia dell'11 settembre 2003: al di là della richiesta al Congresso di un nuovo cospicuo stanziamento di fondi per continuare l'occupazione, il presidente Bush ha esplicitamente spiegato che gli Usa si sono insediati al centro del Medio Oriente per portare libertà e benessere a tutta la regione; il controllo strategico dell'area, compresa grosso modo tra la Giordania e l'India, così come l'insediamento di basi e punti di forza nella regione centroasiatica, costituisce la sostanza della strategia « di difesa » del Pentagono, bene illustrata e argomentata nel documento sulla *National security strategy*, che è stata sì facilitata, ma non causata dall'attentato terroristico contro le Torri gemelle. Questo significa che la presenza americana in quelle regioni, anche quando dovesse diminuire in Iraq il numero di militari impegnati, l'insediamento di basi Usa, la permanenza della logica di *Enduring freedom* nelle relazioni con i Paesi del cosiddetto « Asse del male » stanno diventando il tratto distintivo dei rapporti internazionali, mentre rischiano di declinare definitivamente

il ruolo e la funzione delle Nazioni Unite, che gli Usa vorrebbero ridurre a agenzia umanitaria al proprio servizio;

il fallimento della *road map*, la dura e violenta opposizione del Governo israeliano ad avviare effettivamente un percorso di attuazione di quel documento e l'*escalation* di sanguinose ritorsioni terroristiche da ambedue le parti, con immani tragedie tra le popolazioni civili di Palestina e Israele, stanno a dimostrare che l'esportazione della democrazia sulla punta delle baionette non favorisce certo pace, collaborazione, condivisione tra i popoli, ma alimenta altre strategie di aggressione e di risoluzione violenta dei conflitti: Sharon è un esempio di tutto questo;

l'Italia, dopo avere appoggiato politicamente e logisticamente l'aggressione militare, con la presenza del contingente inviato a Nassirya è direttamente coinvolta in questa dinamica di destabilizzazione militare del Medio Oriente e mantiene, secondo gli interpellanti, una posizione di grande ambiguità rispetto al ruolo dell'Onu, dichiarando a parole, per bocca del Ministro Frattini e talvolta del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, la necessità che l'Onu abbia un ruolo nella ricostruzione del Paese, ma nello stesso tempo appoggiando e condividendo la linea degli Usa, che continua a non essere condivisa da diversi Governi di Paesi membri dell'Onu, che chiedono l'invio di una forza multinazionale sotto il comando Usa e con il beneplacito delle Nazioni Unite. Tutto questo mentre in Iraq si moltiplicano gli attacchi contro le truppe occupanti, che hanno cominciato a coinvolgere anche i soldati italiani insediati a Nassirya —:

quale sia il giudizio generale del Governo italiano in merito all'evoluzione della situazione irachena, che così chiaramente differisce dalle aspettative illustrate a varie riprese da esponenti del Governo circa il processo di pacificazione e democratizzazione che la presenza delle truppe angloamericane e dei loro alleati avrebbe favorito;

se non si ritenga che la presenza del nostro contingente non soltanto metta a repentaglio la sicurezza di quanti vi partecipano, ma soprattutto costituisca un elemento di negativo coinvolgimento del nostro Paese in una dinamica generale dai contorni e dagli esiti sempre più negativi per le relazioni tra e con i popoli in quell'area cruciale del mondo;

se non si ritenga che lo sforzo massimo, dichiarato e perseguito dal Governo italiano, soprattutto in questi mesi della presidenza dell'Unione europea, debba essere quello di lavorare per la fine dell'occupazione angloamericana e il ripristino della legalità internazionale, attribuendo esclusivamente all'Onu il compito di costruire in Iraq le condizioni per l'autodeterminazione e l'autogoverno del Paese;

se a tal fine non sia necessario il rientro immediato del contingente italiano.

(2-00885) « Deiana, Giordano ».

(16 settembre 2003)

**(Sezione 6 – Annullo speciale dedicato al decennale dell'assassinio di don Puglisi)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle comunicazioni, per sapere:

in base a quali motivi sia stata cancellata la parola « mafia » dall'annullo speciale dedicato al decennale dell'assassinio mafioso di don Puglisi;

se non ritengano necessario impartire immediate disposizioni perché la parola « mafia » ricompaia nell'annullo;

come il Presidente del Consiglio dei ministri intenda rassicurare gli italiani, già colpiti da alcune sue recenti e sconsiderate esternazioni e dalle reiterate dichiarazioni di altro Ministro dello stesso Governo sulla

necessità di convivere con la mafia, circa i programmi e le iniziative antimafia del Governo.

(2-00880) « Fassino, Sandi, D'Alema, Violante, Abbondanzieri, Agostini, Albonetti, Angioni, Amici, Bandoli, Roberto Barbieri, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bersani, Bettini, Bielli, Bogi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Buglio, Burlando, Cabras, Caldarola, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cennamo, Chianale, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Coluccini, Cordoni, Crisci, Crucianelli, Dameri, Di Serio D'Antona, De Brasi, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Duca, Filippeschi, Finocchiaro, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grandi, Grignaffini, Grillini, Guerzoni, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Lolli, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Luongo, Magnolfi, Mancini, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Marone, Martella, Maurandi, Mazzarello, Melandri, Minniti, Montecchi, Motta, Mussi, Nannicini, Nieddu, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Pennacchi, Petrella, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pollastrini, Preda, Quartiani, Raffaldini, Ranieri, Rava, Rognoni, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Ruggia, Ruzzante, Sabattini, Sandri, Sasso, Sciacca, Sedioli, Sereni, Sinscalchi, Soda, Spini, Stramaccioni, Susini, Tidei, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Michele Ventura, Vianello, Vigni, Visco, Zani, Zanotti, Zunino ».

(15 settembre 2003)